



Prot. 4120/A36

Ancona, 19 marzo 2004

**Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ANCONA - ASCOLI PICENO – MACERATA - PESARO**
**Ai Dirigenti dei CC.SS.AA. di
ANCONA - ASCOLI PICENO - MACERATA – PESARO**
**Alle Zone Territoriali ASUR
LORO SEDI**
**Ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità Montane
LORO SEDI**
**Ai Coordinatori d'Ambito
LORO SEDI**

OGGETTO: GLH d'istituto (art. 15, comma 2, legge n. 104/1992) - adempimenti e funzionalità

In occasione dell'incontro svoltosi presso l'Assessorato alle Politiche sociali ed Istruzione della Regione Marche finalizzato all'esame degli interventi adottati a favore degli alunni in situazione di handicap, è emersa l'esigenza di sottolineare la necessità di una sempre più intensa collaborazione fra le componenti istituzionali coinvolte dalla Legge 104/92.

Dai dati acquisiti a seguito del monitoraggio promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale con nota n. 7151 del 27 maggio 2003 – sul funzionamento dei Gruppi di Lavoro per l'Handicap costituiti presso ogni istituto - sono emerse talune disfunzioni, che suggeriscono di richiamare l'attenzione sulla rilevanza dell'argomento, per riconsegnare al concetto di "integrazione" il suo significato più vero.

Va ricordato, in premessa, che, al secondo comma dell'art. 15, la legge n. 104/92 – sulla linea di quanto già previsto in tal senso dalla C.M. 258 del 22 settembre 1983 - ha reso obbligatoria la costituzione all'interno di ciascuna scuola di «...gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti *con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo*».

Dal monitoraggio tuttavia non risulta essere stata sempre compiutamente colta, nella rilevanza delle relative implicazioni, l'ampiezza e la delicatezza di tali compiti.

Le cause possono essere così sintetizzate:

- mancata costituzione, in taluni casi, del GLH d'istituto
- scarsa partecipazione dei dirigenti e dei docenti delle discipline curricolari
- carenza della presenza del servizio specialistico (U.M.E.E.)
- assenza della componente studentesca (nei GLH degli istituti superiori)
- interpretazione non corretta degli aspetti operativi dei GLH d'istituto
- incontri poco frequenti (ad es. due nel corso dell'intero anno scolastico) o molto distanziati (es., ottobre e giugno successivo)
- incerta definizione dei compiti tra il Gruppo e i docenti che programmano gli interventi personalizzati.

Occorre rammentare che la normativa susseguitasi nel tempo in materia sostiene la partecipazione di tutte le professionalità per la presa in carico dei soggetti definiti "deboli" e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO SUPPORTO E SVILUPPO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

presuppone che ci si spenda in questo percorso scolastico e sociale; alla luce di questo presupposto le deleghe diventano un ostacolo sulla strada della qualità dell'inclusione.

Con ciò si intende riproporre e rafforzare un concetto di integrazione che solleciti l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella problematica affinché ciascuno, per la parte di propria competenza, assicuri il massimo apporto per quanto attiene l'attività di sostegno didattico e la quantificazione delle ore, la presa in carico dei casi dal parte delle U.M.E.E. e gli interventi e servizi forniti dagli enti locali in ambito scolastico ed extra-scolastico.

L'attenzione costante del sistema scolastico verso l'integrazione è ribadita anche dall'art. 2, comma 1 lettera c), della recente legge n. 53/2003 - che garantisce "attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104" - e, a livello locale, dalla legge regionale n. 18/1996, modificata dalla legge n. 28/2000.

In tale complessivo quadro, la scuola di appartenenza dell'alunno disabile non può non rappresentare il punto di partenza per una reale inclusione, al cui interno il GLH deve saper a propria volta costituire il "luogo" privilegiato di confronto sul percorso individuale e di progettazione di una "relazione d'aiuto" concretamente efficace (*per completezza di informazioni si unisce l'abstract delle normativa riguardante l'oggetto*).

Si confida dunque nel personale, rinnovato impegno delle SS.LL affinché sia promossa una approfondita riflessione sulle considerazioni che precedono, al fine di rafforzare l'azione dei Gruppi, mediante la partecipazione attiva di tutti i relativi componenti, in un contesto dinamico di sinergie che l'ordinamento prescrive a tutela delle ragioni dei più deboli.

Quanto prima verrà organizzato un momento di confronto ed approfondimento sulle funzioni dei GLH d'istituto e sul ruolo che i diversi attori, cui la presente è diretta, rivestono nel garantire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio Scolastico Regionale
f.to Michele De Gregorio

L'ASSESSORE REGIONALE
alle Politiche sociali ed Istruzione
f.to Marcello Secchiaroli



GLH D'ISTITUTO
Gruppo di Studio e di Lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni disabili
c/o le istituzioni scolastiche

Riferimenti normativi:

- C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
- C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap (Art. 2, comma 8).
- Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15 comma 2)
- D.M. n. 122 dell'11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 317, comma 2)

C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Allegato II – Proposta di Piano Educativo Individualizzato

1° parte – (.....)Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore Didattico o dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'équipe specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.

C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap (Art. 2, comma 8).

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d'istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle Associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. 258/83.

Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)



.....*Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.*

D.M. n. 122 dell'11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8 – Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d'Istituto.

I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d'istituto, previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d'Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d'Istituto ed il Collegio dei Docenti.

Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d'Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l'attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)

...Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
